



Azienda Speciale Servizi Pubblici

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza che permettono la ripresa e la registrazione di immagini attivati nelle seguenti aree di pertinenza dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici (di seguito A.S.S.P.):

Farmacia Comunale Piazza Mazzini 13
Cimitero Via San Francesco
Uffici Amministrativi Via Edmondo De Amicis 7

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalita di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalita di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia",
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
- **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell’8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante:“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,nonché in tema di atti persecutori”,ed in particolare dall'art. 6;
- **“Provvedimento in materia di videosorveglianza”** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 – Finalità del trattamento

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nelle aree di pertinenza di A.S.S.P., si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita.

I sistemi di videosorveglianza sono finalizzati a garantire:

Sicurezza e prevenzione:

Protezione e incolumità degli individui ;

Raccolta elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;

Protezione della proprietà:

Tutelare i beni di proprietà o in gestione di A.S.S.P., e prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

In ogni caso, l'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

I sistemi di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e ss.mm.) per effettuare controlli sull'attività lavorativa di dipendenti o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività nelle varie sedi.

Art. 3 – Oggetto del trattamento

I dati personali oggetto di trattamento ai sensi del presente Regolamento sono quelli rilevati dalle telecamere per le aree interessate dalle riprese televisive.

Art. 4 – Titolare, Responsabile e Incaricato del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività di videosorveglianza è l'Azienda Speciale Servizi Pubblici, nella persona del Legale Rappresentante.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore, o altra persona nominata dal titolare del trattamento.

- Il Responsabile vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse.
- Il Responsabile ha la responsabilità del procedimento nei casi di richiesta di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti.
- Il Responsabile custodisce le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
- Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche **incaricate del trattamento dei dati**, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
- Il Responsabile e gli Incaricati procedono al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
- Il Responsabile del trattamento è rintracciabile al seguente indirizzo e-mail privacy@asspcardano.it

Art. 5 – Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza sarà attivato per controllare l'accesso all'interno delle sedi elencate, per preservarne il patrimonio e garantire l'incolumità delle persone.

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in

considerazione.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al presente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Le immagini sono cancellate da ogni supporto dopo 24 ore dalla registrazione mediante sovra registrazione e con modalità che rendono non riutilizzabili i dati cancellati.

Le immagini contenute nella videoregistrazione sono conservate, ordinariamente, per il massimo delle ore previste, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 6 – Informativa

Il Responsabile del trattamento si obbliga ad affiggere, in luogo adatto, un modello semplificato di informativa "minima" agli interessati (coloro che entrano nel campo di ripresa delle videocamere) nella quale è riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura "AREA VIDEOSORVEGLIATA", nonché a procedere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati

Chiunque sia stato ripreso ha diritto di accedere alle immagini che lo riguardano presentando istanza scritta al Titolare del trattamento dei dati.

L'interessato ha diritto di ottenere, qualora ricorrano giustificati motivi, la cancellazione immediata delle immagini che lo riguardano o la loro trasformazione in forma anonima.

Il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dalla Polizia Giudiziaria o dalla Pubblica Sicurezza.

Art. 8 – Disposizioni finali

Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente regolamento, è pubblicata e scaricabile sul sito istituzionale www.asspcardano.it